

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3791

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALOMI e PIZZINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2006

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza
per gli aiuti pubblici alle imprese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente non esiste alcuna forma di controllo e vigilanza sull'erogazione degli aiuti pubblici concessi alle imprese, circa la loro entità, la loro utilizzazione, la loro efficacia ed i risvolti economico-sociali degli stessi. I pochi dati a disposizione sono di natura puramente contabile e non permettono al legislatore di valutare compiutamente gli effetti delle politiche di sostegno economico alle imprese.

Questo disegno di legge intende istituire una «Commissione parlamentare di vigilanza per gli aiuti pubblici alle imprese» con l'incarico di valutare gli impatti economici e sociali, quantitativi e qualitativi e di controllare l'impiego degli aiuti pubblici concessi alle imprese dalla Comunità europea, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o dagli enti pubblici ad essi collegati. Tutto ciò al fine di migliorare l'efficacia degli aiuti pubblici alle imprese sotto il profilo della buona occupazione, della formazione professionale e degli equilibri territoriali.

La Commissione parlamentare assume carattere bicamerale ed è composta da sedici membri, otto deputati e otto senatori designati rispettivamente dalle due Assemblee.

Al fine di coadiuvare l'attività della Commissione parlamentare viene istituito uno specifico comitato composto dai rappresentanti dello Stato, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da personalità qualificate, particolarmente competenti in materia.

Alla Commissione compete l'espressione di pareri su qualsiasi nuova proposta legislativa di erogazione di aiuti pubblici alle imprese. L'attività di vigilanza si attiva sulla base di una autonoma capacità della Com-

missione stessa, o sulla base di segnalazioni provenienti dalle organizzazioni sociali più rappresentative a livello nazionale, dai Presidenti di regione, di provincia e dai sindaci.

Il disegno di legge intende istituire un analogo organismo a livello regionale, con il compito di valutare e controllare l'impiego degli aiuti pubblici concessi alle imprese o attuati nelle regioni.

Alla commissione regionale compete la formulazione di proposte volte a efficientizzare le politiche perseguite attraverso gli incentivi alle imprese. La medesima commissione regionale ha l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione parlamentare una relazione, contenente il bilancio annuale complessivo degli aiuti pubblici concessi alle imprese dalla regione, ove siano indicati le caratteristiche e l'importo degli aiuti, lo stato dei controlli effettuati dalle autorità ed organismi competenti ed altri elementi utili ad una valutazione complessiva delle politiche di sostegno alle imprese nelle singole regioni.

Il presente disegno di legge, prevede che la Commissione parlamentare possa acquisire informazioni circa gli aiuti ricevuti dalle imprese interrogando i rappresentanti dello Stato, delle regioni o persone a conoscenza dei fatti.

Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le relazioni degli organismi regionali e attraverso propria iniziativa, la Commissione parlamentare redige e trasmette ogni anno ai Presidenti delle Camere una relazione che contiene le proprie osservazioni ed i propri pareri sulle politiche perseguite.

All'articolo 7 del disegno di legge si prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali azien-

dali, o, in loro assenza, ai delegati sindacali, l'ammontare e l'utilizzazione degli aiuti pubblici ricevuti. Nel medesimo articolo è stabilita la facoltà per gli organismi sindacali aziendali o, in assenza, per i delegati del personale, di adire l'organismo o l'autorità competente preposta alla gestione degli aiuti. Qualora tali organismi ed autorità ritengano che il datore di lavoro non abbia rispettato gli impegni sottoscritti per fruire dei contri-

buti pubblici o che le eccezioni sollevate davanti ad essi circa l'utilizzazione dei fondi siano fondate, possono decidere di sospendere o ritirare l'aiuto concesso, così come, se del caso, esigerne il rimborso.

Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione parlamentare ed il comitato di supporto fruiscono di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di migliorare l'efficacia degli aiuti pubblici alle imprese sotto il profilo della buona occupazione, della formazione professionale e degli equilibri territoriali, è istituita una «Commissione parlamentare di vigilanza per gli aiuti pubblici alle imprese», di seguito denominata «Commissione parlamentare», con l'incarico di valutare gli impatti economici e sociali quantitativi e qualitativi e di controllare l'impiego degli aiuti pubblici di qualsivoglia natura concessi alle imprese dalla Comunità europea, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o dagli enti pubblici ad essi collegati.

Art. 2.

1. La Commissione parlamentare è composta da otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive Assemblee, rappresentativi della maggioranza e della opposizione.

2. A supporto dell'attività della Commissione parlamentare è istituito un comitato costituito da:

- a) rappresentanti dello Stato;
- b) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d) personalità qualificate particolarmente competenti in materia.

Art. 3.

1. Oltre al compito generale di controllo, la Commissione parlamentare esprime pareri su qualsiasi nuova proposta legislativa di erogazione di aiuti pubblici alle imprese.

2. La Commissione parlamentare agisce sulla base di una autonoma capacità di iniziativa o sulla base di segnalazioni provenienti dalle organizzazioni sociali più rappresentative a livello nazionale, dai Presidenti di regione, di provincia e dai sindaci.

Art. 4.

1. È istituita in ogni regione una Commissione regionale per gli aiuti pubblici con l'incarico di valutare e controllare l'impiego degli aiuti di cui all'articolo 1, concessi o attuati nelle regioni. La commissione regionale è composta sul modello della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2.

2. I membri della Commissione regionale devono essere rappresentativi oltre che del Consiglio regionale anche delle province e dei comuni capoluogo.

3. La Commissione regionale può formulare proposte volte a migliorare l'efficacia delle politiche perseguite di incentivo alle imprese. Ogni regione trasmette annualmente alla Commissione parlamentare una relazione sulla attuazione e l'impiego dell'insieme degli aiuti pubblici alle imprese.

4. La relazione contiene il bilancio annuale complessivo degli aiuti pubblici concessi alle imprese dalla regione, redatto per caratteristiche ed importo degli aiuti nonché per dimensione delle imprese stesse; lo stato dei controlli effettuati dalle autorità ed organismi competenti; una informazione precisa sul seguito avuto da tali controlli.

Art. 5.

1. La Commissione parlamentare può completare le proprie informazioni ottenendo dagli organismi preposti alla gestione di aiuti o dalle altre autorità competenti qualsiasi informazione utile ad una perfetta trasparenza dell'assegnazione e dell'uso degli aiuti di cui all'articolo 1.

2. La Commissione parlamentare, su richiesta di un parlamentare, di un Presidente di regione, di provincia o di un sindaco ovvero di proprio impulso può altresì interrogare i rappresentanti dello Stato, delle regioni o altre persone con lo scopo di assumere informazioni che consentano di valutare il complesso degli aiuti ricevuti da una determinata impresa.

3. La Commissione parlamentare comunica le informazioni di cui al comma 2 al soggetto che ha presentato la richiesta.

4. La Commissione parlamentare, in base alle relazioni trasmesse dalle regioni ed ad eventuali informazioni aggiuntive, redige ogni anno una relazione che contiene le proprie osservazioni e pareri sulle politiche perseguite. La relazione è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che la rendono pubblica.

Art. 6.

1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in loro assenza, ai delegati sindacali del personale dell'azienda, l'ammontare e l'utilizzazione degli aiuti pubblici di cui all'articolo 1.

2. Ogni organismo sindacale aziendale o, in assenza, i delegati del personale, possono adire l'organismo o l'autorità competente preposta alla gestione degli aiuti qualora ritengano che il datore di lavoro non abbia rispettato gli impegni sottoscritti per fruire dei benefici di cui all'articolo 1.

3. L'organismo o l'autorità competente adita può decidere, sentiti il datore di lavoro e i rappresentanti del personale, di sospendere o ritirare l'aiuto concesso; se del caso può esigere il rimborso dell'aiuto concesso valutandone l'impiego in funzione soprattutto della evoluzione occupazionale nell'impresa considerata o degli impegni assunti dall'imprenditore o degli obiettivi prospettati dai dipendenti e dalle loro organizzazioni sindacali.

Art. 7.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione parlamentare fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione parlamentare e del comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione parlamentare cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

